



SPECIALE B&P

**le modifiche introdotte dalla
legge n. 108/2021
di conversione del
decreto legge n. 77/2021**



Con la legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 (Supplemento Ordinario n. 26), è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*.

Di seguito le **modifiche** (il commento alle disposizioni del D.L. confermate in sede di conversione, è contenuto nello *Speciale B&P Avvocati n. 2/2021* disponibile nel sito www.buttianpartners.com).

* * *

Il nuovo art. 6-*bis* è dedicato al **Piano nazionale dei dragaggi sostenibili** da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (e, quindi, entro il **29 settembre 2021**) con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, previa intesa con le realtà territoriali in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.l. n. 281/1997.

L'obiettivo del Piano, anticipato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), è lo **sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici** (tenendo conto, per questi ultimi, delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce i criteri per i progetti di gestione degli invasi).

Il Piano dovrà essere approvato «anche sulla base della **programmazione** delle Autorità di sistema portuale e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale».

Esso dovrà tener conto dell'**art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006** che consente l'immersione in mare di taluni materiali, prevedendo per alcuni di essi uno specifico regime autorizzatorio (e cioè, in sintesi, per i materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi inerti, un'autorizzazione regionale all'immersione rilasciata dalla Regione – o dal MITE qualora gli interventi ricadano in aree protette nazionali – in conformità a quanto previsto ora dal D.M. n. 173/2016¹).

Il comma 2 attribuisce alle attività di dragaggio nelle (sole) infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere la natura di **interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti**, che costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

Sul piano procedimentale **il comma 3 prevede che l'autorizzazione al dragaggio venga rilasciata con provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi**, da convocare da parte dell'autorità competente individuata in base al comma 2 dell'art. 109 (e cioè, come anticipato, Regione o MITE), e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il procedimento unico dovrà concludersi in novanta giorni.

* * *

È stata **eliminata** la previsione (comma 1, lett. a dell'art. 37) che, in materia di bonifica delle **aree agricole**, aveva posto l'accento sull'utilizzo *effettivo* delle aree.

All'art. 242 d.lgs. n. 152/2006 è stato aggiunto il nuovo comma 13-*ter* che introduce un **procedimento di definizione dei valori di fondo** nei casi in cui la procedura di bonifica

¹ Per l'immersione in mare di materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale, è prevista un'autorizzazione regionale, "con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente" (art. 109, comma 3, d.lgs. n. 152/2006). Nessuna autorizzazione è invece prevista per l'immersione deliberata in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri (art. 109, comma 3, d.lgs. n. 152/2006). Per un approfondimento, ci permettiamo di rimandare all'articolo "La gestione dei sedimenti dragati" pubblicato su AMBIENTE&SICUREZZA, New Business Media, 2021, n. 2, p. 74.



interessi un sito dove, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'all. 5 al Titolo V della Parte Quarta. A tal fine il proponente potrà presentare all'ARPA un **piano di indagine** da realizzare entro 60 giorni. Sulla base delle risultanze ed eventualmente di altri dati disponibili, l'ARPA **definerà i valori di fondo**, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito: in tal caso, le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. Quest'ultima precisazione è stata introdotta anche nel comma 4-*bis* dell'art. 242-*ter* d.lgs. n. 152/2006.

In tema di **bonifica d'ufficio a carico della Pubblica Amministrazione**, all'art. 250, comma 1, alla fine del primo periodo, è stata aggiunta la frase in colore rosso: *«Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»*. Non è chiaro come debba avvenire l'accertamento nè in cosa consista l'inadempimento.

La legge di conversione ha apportato una modifica anche alla disciplina sulla gestione dei **riporti non conformi**. In particolare, dopo aver eliminato al comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 2/2012 il riferimento al test di cessione ai fini del rispetto della legislazione in materia di bonifica, è stato modificato il comma 3 precisando che *«le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente»*.

* * *

Il nuovo articolo 37-*bis*, inserito in sede di conversione e recante *Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo* ha modificato il d.lgs. n. 75/2010 in materia di **fertilizzanti**. In particolare, al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, integra le caratteristiche di preparazione e i componenti essenziali dei correttivi di cui ai numeri 21 e 22 della tab. 2.1. dell'all. 3 (gesso di defecazione e carbonato di calcio di defecazione), **precisando che non sono ammessi fanghi di depurazione**.

L'art. 66-*bis*, comma 4, ha espunto un inciso dal comma 4-*octies* dell'art. 241-*bis*, sopprimendo la previsione di un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il MITE, volto a definire le modalità di vigilanza da parte dell'ISPRA sul rispetto della normativa sui rifiuti con riguardo alle **bonifiche ai siti contaminati in aree militari**.

Federico Peres

Alessandro Kiniger

Attilio Balestreri

